

sono sottoposte alla valutazione della Commissione per la cinematografia, che riesamina il progetto filmico ed esprime il proprio parere ai fini del provvedimento del direttore generale cinema di conferma o revoca del riconoscimento dell'interesse culturale ed eventualmente di rideterminazione del contributo assegnato. Non sono ammissibili variazioni effettuate posteriormente alla data di richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico, salvo casi eccezionali, da autorizzare da parte della sezione consultiva per i film della Commissione per la cinematografia, in sede di verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata rispetto al progetto filmico riconosciuto di interesse culturale.

Art. 5.

Disposizioni comuni per la presentazione della denuncia di inizio lavorazione e delle altre richieste e istanze

1. La denuncia di inizio lavorazione, le richieste di nazionalità italiana provvisoria e definitiva, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta del contributo alla copertura del costo industriale previsto dall'art. 13 del decreto legislativo, la richiesta del contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali, prevista all'art. 9, comma 1, del presente decreto nonché le richieste del contributo alla distribuzione e del contributo all'esportazione previsti dall'art. 14 del decreto legislativo, sono presentate per via telematica alla Direzione generale cinema, utilizzando la modulistica disponibile nel sito web istituzionale. Nella medesima modulistica è elencata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata.

2. Le istanze relative alla richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, alla richiesta di contributo alla copertura del costo industriale e alla richiesta di contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali devono essere corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, secondo gli importi previsti in un apposito decreto adottato dal direttore generale cinema entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e secondo le modalità indicate nella modulistica al comma 1 del presente articolo.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DEL COSTO INDUSTRIALE DEL FILM

Art. 6.

Attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale

1. Contestualmente alla richiesta dell'interesse culturale, l'impresa di produzione può richiedere l'attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo.

2. I contributi sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a:

a) 40.000,00 euro nel caso della produzione di lungometraggi riconosciuti di interesse culturale;

b) 10.000,00 euro nel caso della produzione di cortometraggi.

3. Prima di ciascuna sessione deliberativa, il gestore del Fondo previsto all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo, d'ora in avanti denominato «Gestore», fornisce alla Direzione generale cinema una dettagliata informativa in merito alla situazione delle imprese di produzione beneficiarie di precedenti finanziamenti e contributi a valere sul Fondo. Un progetto presentato da un'impresa in relazione alla quale siano emerse irregolarità, tempestivamente comunicate alla Commissione dall'istituto gestore del fondo o dall'amministrazione, non può essere sottoposto all'esame della Commissione per la cinematografia fino a quando l'impresa non sani le irregolarità stesse.

4. Il contributo alla copertura del costo industriale non può eccedere i seguenti parametri:

a) per i lungometraggi di interesse culturale ai quali non venga attribuita la qualifica di film difficile, il contributo non può superare il 35% del costo industriale e, comunque, non può eccedere l'importo di 1.500.000,00 euro. Per i lungometraggi a cui è stata attribuita la qualifica di film difficile il contributo non può superare l'80% del costo industriale;

b) per le opere prime e seconde, il contributo non può superare l'80% del costo industriale, e l'importo del contributo non può comunque superare 750.000,00 euro;

c) per i cortometraggi, il contributo non può superare 40.000,00 euro;

d) per le sceneggiature originali, il contributo non può superare 35.000,00 euro.

5. Per i film realizzati in regime di coproduzione, il contributo viene determinato in base alla sola quota italiana del film.

6. Con decreto annuale del direttore generale cinema vengono definiti i criteri da rispettare in merito alle modalità di distribuzione ed esportazione dei progetti filmici per i quali è richiesto il contributo. Tali criteri tengono conto della tipologia di progetto filmico, con particolare attenzione ai documentari e ai film di animazione. Devono essere, inoltre, previsti criteri specifici per le coproduzioni e per le compartecipazioni. Con provvedimento del direttore generale cinema, su parere conforme della Commissione per la cinematografia, può essere concesso l'esonero dal rispetto dei criteri previsti dal decreto indicato al primo periodo per i soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

7. Le deliberazioni di contributo per ciascun esercizio finanziario non possono complessivamente superare le risorse disponibili per il medesimo esercizio finanziario.

8. Il contributo alla copertura del costo industriale può essere destinato alternativamente o congiuntamente alla copertura delle spese di produzione, di distribuzione o esportazione, sulla base del progetto complessivo di produzione, distribuzione e esportazione del film sottoposto al parere della Commissione per la cinematografia.

9. L'importo del contributo assegnabile è deliberato dal direttore generale cinema, previa valutazione della Commissione per la cinematografia. La delibera è trasmessa al gestore.

